



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER LE ANNUALITA' 2018 - 2020 "
--

L' anno **duemiladiciotto** addì **sei** del mese di **novembre** alle ore **18:15**, nella sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN STEFANO	SINDACO	Presente
SCHIAVON SABRINA	VICESINDACO	Presente
COSTA JESSICA	ASSESSORE	Presente
AGOSTINI EMANUELE	ASSESSORE	Presente
OLIVI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola in qualità di Segretario Generale.

Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 102 dell'11.12.2017 è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 e rimodulazione della dotazione organica;
- che con propria deliberazione n. 56 del 10.07.2018 è stata modificata la propria precitata deliberazione n. 102/2017 aggiornando il programma triennale 2018 come segue:

“ANNO 2018

- *all'assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativo/contabile cat. C, a tempo pieno, attraverso l'istituto della mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 (in sostituzione delle cessazioni per mobilità avvenute nel mese di febbraio 2017);*
- *all'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, a tempo pieno, attraverso l'istituto della mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 (in sostituzione della richiesta di mobilità agli atti prot n. 5163 del 12.06.2018);*
- *all'assunzione a tempo indeterminato e parziale al 44.44% (16 ore) di un Istruttore amministrativo da assegnare al Settore Economico Finanziario – Servizio Tributi, tramite scorrimento graduatoria di altra amministrazione in sostituzione dei dimissionari in periodo di prova (utilizzando i resti assunzionali);*
- *di procedere all'assunzione a tempo pieno e determinato per un periodo di 6 mesi prorogabili, di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C1 da assegnare al Settore Demografico Culturale, Servizio Cultura - nella more dell'assunzione a tempo indeterminato e parziale al 44.44% (16 ore) mediante scorrimento di graduatorie di altri enti (utilizzando i resti assunzionali);*
- *all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;*
- *alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;*
- *all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;*

ANNO 2019;

- *alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;*
- *all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;*

ANNO 2020

- *alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;*
- *all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa.”*

- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli

obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

- il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;
- la Rag. D.M è impiegata a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune con contratto a tempo parziale pari a 16 ore settimanali (44,4%) presso il Settore Economico Finanziario – Servizio Tributi;

PRESO ATTO:

- che le procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 dei due Istruttori Amministrativo/contabile Cat. C, a tempo pieno, esercitate più volte nel biennio 2017/2018, non sono andate a buon fine, come da ultima procedura di cui all'avviso n. 6977 del 1.8.2018, conclusasi con esito negativo per mancanza di presentazione di domande, giusta determina del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 117 del 1.10.2018 ;
- che anche la procedura all'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, a tempo pieno, attraverso l'istituto della mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001, attivata per poter eventualmente concedere la mobilità a personale dipendente, agli atti prot n. 5163 del 12.06.2018) non è andata a buon fine;

RITENUTO necessario ed improrogabile assegnare al Settore Economico Finanziario ed al Settore Affari Generali personale a tempo determinato al fine di garantire le incombenze degli uffici a decorrere dal mese di gennaio 2019, in quanto le attività di fine anno non consentirebbero adeguata formazione del personale;

RITENUTO, pertanto, nelle more dell'assunzione a tempo determinato di apportare variazioni in aumento, alla durata della prestazione lavorativa della dipendente D.M., Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C1, lavoratrice part-time in forza all'Ente precisamente all'ufficio tributi già incardinata parzialmente anche presso il Servizio Ragioneria, con un incremento orario settimanale da 16 (sedici) ore 32 ore al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi presso il Settore Economico Finanziario;

VISTA la nota trasmessa da detta dipendente ed acquisita al protocollo comunale n. 10308 del 31 ottobre 2018 in merito alla disponibilità dell'aumento orario con decorrenza dalla prima data utile del mese di novembre 2018;

RICHIAMATI gli artt. 53 e successivi del CCNL comparto Enti Locali del 21.05.2018 relativo ai rapporti di lavoro a tempo parziale;

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:

Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale “in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”;

Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue “questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione

del 1° comma dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale ("part-time"), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part-time cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”;

Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui “solo una trasformazione da part-time a full-time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”;

Parere n. 67/2012/PAR - Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che “la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l'art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni 3 Deliberazione Giunta Comunale n°23/2013 vigenti in materia di assunzioni. (...) La Sezione deve ricordare che non è consentita l'elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l'incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale”;

Parere n.225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part-time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)”;;

Parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce “l'ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati i limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l'obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all'art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile.”

Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e

divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell’esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”.

Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di tetto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell’orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all’Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

Parere della Corte dei Conti Puglia n. 159/2017/PAR con la quale richiamando i pareri della: Sez. controllo Sicilia n. 176/PAR/2017; Sez. controllo Molise n. 40/2017/PAR , Sez. controllo Abruzzo n. 12/2017/PAR ritiene pacifico che un mero aumento orario del rapporto a tempo parziale, in assenza di trasformazione del rapporto a tempo pieno, non integra una nuova assunzione, sempre che ciò non costituisca una manovra elusiva ritenendo elusivo l’incremento orario del rapporto di lavoro a tempo parziale a 35 ore settimanali (sez. controllo Sardegna n. 67/2012/PAR; SS.RR. Sicilia n. 96/2012/PAR, Sez. controllo Lombardia n. 462/2012/PAR);

CONSIDERATO quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l’incremento dell’orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

DATO ATTO che l’aumento a 32 ore, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

CONSIDERATO altresì che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell’ambito del regime di lavoro a tempo parziale;

CONSIDERATO che l’Ufficio Finanziario ha provveduto a effettuare una nuova verifica in ordine al rispetto dei suddetti vincoli in materia di personale, giusta relazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario **allegato A)** al presente provvedimento;

DATO ATTO che l’incremento di spesa per l’attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell’Ente, connesso con l’aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per il lavoratore citato è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

DATO ATTO che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito “aggiornamento” dell’originario contratto individuale di lavoro;

PRESO ATTO che con la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 26.4.2017 della Federazione dei Comuni del Camposampierese con la quale è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2017-2019 e che detto piano, trattandosi di funzione trasferita, è applicato anche al comune di Massanzago;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 68/ 2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018- 2020;

RITENUTO:

- di poter apportare variazioni in aumento, alla durata della prestazione lavorativa della dipendente D.M., Istruttore Amministrativo Contabile, lavoratrice part-time in forza all'Ente, precisamente con un incremento orario settimanale da 16 (sedici) ore 32 ore al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti atti amministrativi;
- di demandare agli Uffici comunali competenti di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera;

ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/00 recante il "Testo Unico Degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. 165/2001 recante il "Testo Unico sul Pubblico Impiego";
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- I vigenti C.C.N.L.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO l'allegato parere espresso dal Revisore dei Conti (**Allegato B**);

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di modificare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 dell'11.12.2017 e successivamente modificata con deliberazione n. 56 del 10.07.2018 aggiornando la programmazione come segue:

ANNO 2018:

- di procedere all'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C1 da assegnare al Settore Demografico Culturale, Servizio Cultura - a tempo indeterminato e parziale al 44.44% (16 ore) mediante scorrimento di graduatorie di altri enti (utilizzando i resti assunzionali);
- all'aumento orario del lavoro a part time;
- l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;

ANNO 2019

- alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;
- all'instaurazione di n. 2 rapporti di lavoro a tempo determinato per n. 18 ore settimanali di

Collaboratori/Istruttori Amministrativi per assicurare esigenze del Settore Economico-Finanziario ed Affari Generali, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;

ANNO 2020

- alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;
 - all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;
- 3) di variare, con decorrenza immediata, in aumento la durata della prestazione lavorativa della dipendente D.M. Istruttore Amministrativo Contabile, cat. giuridica ed economica C1, part-time in forza all'Ente, con un incremento orario settimanale da 16 (sedici) ore a 32 (trentadue) ore, al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi, e dei conseguenti atti e procedimenti amministrativi;
 - 4) di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica come da nota a firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario e del Revisore dei Conti allegati al presente provvedimento ;
 - 5) di demandare ai competenti Uffici Comunali di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera;
 - 6) di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune nella Sezione " Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 - 7) di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4, stante la necessità di garantire le scadenze del settore Economico Finanziario;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Altresi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 05-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALVESTIO MANUELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 05-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to MALVESTIO MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal 23-11-2018 al 07-12-2018

Massanzago, li 23-11-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il .

Massanzago, li 19-12-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

RELAZIONE CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE “AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER LE ANNUALITA' 2018 - 2020 ”.

PREMESSO che gli enti locali possono procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo solo se hanno rispettato il vincolo di finanza pubblica dell'anno precedente ai sensi dell'art. 1, commi 710 e ss, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);

CONSIDERATO che il Comune di Massanzago ha rispettato il pareggio di bilancio per l'esercizio 2017 come da certificazione telematica inviata al MEF in data 27.03.2018 e che è previsto il rispetto anche per l'esercizio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 17 del 26.02.2013 regolamentante la materia dei rapporti di lavoro flessibile ed eventuali deroghe in attuazione delle norme di contenimento della spesa del personale;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 102 dell' 11.12.2017 con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020 e rimodulazione della dotazione organica, come modifica con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 10.07.2018 ;

RILEVATO CHE dopo l'ultimo aggiornamento del fabbisogno di personale, si sono concluse negativamente n. 3 procedure di mobilità di rispettivamente di n. 2 Istruttori amministrativo/contabile (in sostituzione di personale già cessato per mobilità nell'anno 2017) e n. 1 Istruttore tecnico per verificare la possibilità di concedere una mobilità volontaria al personale interno;

PRESO ATTO che a seguito dell'esito negativo per le mobilità degli Istruttori Amministrativo contabili si rende necessario al fine di garantire la funzionalità degli uffici interessati, Ufficio Ragioneria e Affari Generali e Sociali, procedere all'assunzione a tempo determinato, di n. 2 collaboratori/istruttori con decorrenza gennaio 2019, in quanto nei mesi di novembre e dicembre risulterebbe alquanto difficoltoso inserire nuovo personale negli uffici viste le molteplici scadenze di fine anno;

RITENUTO, al fine di garantire le scadenze del Settore Economico Finanziario, comprendente ufficio ragioneria, personale, tributi procedere all'aumento orario del personale part -time in ruolo presso il Settore dalle 16 ore attuali alle 32 ore;

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale per le annualità 2018 -2020;

PRECISATO CHE con l’adozione di tale provvedimento l’ente adotta le seguenti azioni:

ANNO 2018:

- *di procedere all’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C1 da assegnare al Settore Demografico Culturale, Servizio Cultura - a tempo indeterminato e parziale al 44.44% (16 ore) mediante scorrimento di graduatorie di altri enti (utilizzando i resti assunzionali);*
- *all’aumento orario del lavoro a part time da 16 a 22 ore;*
- *l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;*

ANNO 2019

- *alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;*
- *all’instaurazione di n. 2 rapporti di lavoro a tempo determinato per n. 18 ore settimanali di Collaboratori/Istruttori Amministrativi per assicurare esigenze del Settore Economico-Finanziario ed Affari Generali , nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;*

ANNO 2020

- *alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;*
- *all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;*

RICHIAMATO l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale stabilisce che “*a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;*

RISCONTRATI i vincoli assunzionali posti dalla normativa vigente ed in particolare:

➤ 1° principio

- Art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014: “*Gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013*”;

➤ 2° principio

- Art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, come modificato dall’art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015: “*le Amministrazioni di cui all’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall’art. 1, comma 421, della citata legge n. 190/2014 restano ferme le percentuali stabilite dall’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014. Il comma 5-quater dell’articolo 3 del decreto-legge n. 90/2014 è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018*”;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37870 del 18/07/2016 con la quale viene data attuazione all’art. 1, comma 234, della legge di stabilità 2016, disponendo il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli enti territoriali situati in alcune regioni, tra le quali in Veneto, nel quale si è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città

metropolitane e Province;

CONSIDERATO che, ai sensi della deliberazione della Corte dei conti Sezione delle Autonomie, n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico rispetto all'anno della prevista assunzione e che pertanto per le assunzioni da effettuarsi nell'anno 2017 sono utilizzabili i resti dell'ultimo triennio;

PRECISATO CHE

- per l'anno 2018 il budget assunzionale è pari a € 26.429,15 di cui il 50% già utilizzato;
- per l'anno 2019 il budget assunzionale è pari a € 0,00 dopo l'assunzione programmata nel 2018;
- per l'anno 2020 il budget assunzionale è pari a € 0,00;

CONSIDERATO che questo ente nel 2009 ha sostenuto spese per lavoro flessibile e che pertanto il parametro di riferimento è pari a € 36.831,26;

PRECISATO ALTRESI' CHE ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (riduzione spesa del personale) costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per le somministrazioni di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000 nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, e che pertanto nel caso del comune di Massanzago il consolidamento va fatto solo con la spesa di personale sostenuta dall'Unione Federazione dei Comuni del Camposampierese;

RILEVATO CHE il comune rispetta il limite della spesa flessibile;

DATO ATTO CHE l'Unione Federazione dei Comuni del Camposampierese ha comunicato la spesa di personale programmata per l'anno 2018 e che la stessa ammonta ad € 104.209,31;

RICHIAMATE le deliberazioni delle Corte dei Conti citate nella proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 2.11.2018 che qui si intendono integralmente riportate, secondo le quali per il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

PRECISATO CHE l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, riscritto dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) assicurano a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

DATO ATTO CHE la spesa media del triennio 2011-2013 per il comune di Massanzago ammonta ad € 747.165,53;

PRECISATO CHE dal 01.01.2015 gli enti locali devono applicare il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che l'art. 16 del D.L. n. 113 del 24/06/2016, convertito in legge n. 160/2016, sancisce che all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata, superando quindi quanto sostenuto dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 27/SEZAUT/2015/QMIG del 18 settembre 2015, che aveva ritenuto che la l'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fosse norma cogente e che pertanto gli enti locali dovevano perseguire gli obiettivi di riduzione delle spese di personale e di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale anche attraverso azioni rivolte, tra l'altro, alla riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

RILEVATO CHE per le annualità 2018 - 2020 la spesa del personale, calcolata sulla base dei rapporti di lavoro attualmente in essere ed alle vigenti condizioni giuridico-economiche ed integrata con la spesa di cui alla proposta di delibera di giunta comunale di aggiornamento della programmazione del fabbisogno per le annualità 2018 -2020 consentono il rispetto del limite di spesa rispetto al triennio 2011-2013, come analiticamente evidenziato nel seguente prospetto:

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
	2008 per enti non soggetti al patto	2018	2019	2020
Spese macroaggregato 101 compreso fpv	699.298,70	611.657,11	647.667,00	642.791,00
Spese macroaggregato 103	21.262,38	1.685,00	1.685,00	1.685,00
Irap macroaggregato 102	43.320,56	42.682,42	44.182,00	43.582,00
Altre spese: (Convenzione segreteria)		41.000,00	41.000,00	41.000,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: Spesa personale Federazione dei Comuni del Camposampierese	100.862,95	104.754,59	104.754,59	104.754,59
Altre spese: Spesa reimputata con FPV		19.976,00	21.413,00	21.713,00
Totale spese di personale (A)	864.744,59	821.755,12	860.701,59	855.525,59
(-) Componenti escluse (B)	117.579,06	140.876,89	140.876,89	140.876,89
(-) Componenti escluse (Arretrati contrattuali ccnl 2018)		25.684,86	25.684,86	25.684,86
FPV Spesa da rinviare nell'anno successivo		21.413,00	21.713,00	21.713,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	747.165,53	633.780,37	672.426,84	667.250,84

PUNTUALIZZATO CHE per l'anno 2018 verrà costantemente monitorato l'andamento della spesa del personale al fine di verificare il continuo perseguimento dei vincoli imposti dal legislatore in materia di spesa di personale;

DATO ATTO CHE l'ente non ha eccedenze di personale né soprannumerarie;

DATO ATTO CHE il numero di dipendenti rapportato alla popolazione è di 1/433 e dunque inferiore al parametro fissato dal Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/4/2017) per gli enti con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti (1 dipendente per 159 abitanti);

VISTI il D.lgs. 165/2001 ed il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Tutto ciò premesso,

SI RELAZIONA CHE

- 1) il piano triennale dei fabbisogni di personale, per le annualità 2018 -2020 come dettagliato nella proposta di deliberazione avente ad oggetto "Aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale per le annualità 2018 -2020 consente il rispetto del contenimento della spesa di personale;
- 2) il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al citato provvedimento è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020;

- 3) la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;

Conseguentemente,

SI ESPRIME

parere contabile favorevole in ordine alla proposta di delibera di giunta comunale inerente l'aggiornamento del fabbisogno di personale per le annualità 2018 - 2020 compreso l'aumento orario

Massanzago , 2.11.2018.

***IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO
- Rag. Manuela Malvestio-***

COMUNE DI MASSANZAGO
Provincia di Padova
REVISORE UNICO DEI CONTI

L'anno 2018 il giorno 5 del mese di novembre dell'anno 2018, il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Massanzago, Augusto Zovi, esamina la proposta di delibera di Giunta Comunale nr. 84 del 2.11.2018 avente ad oggetto "Aggiornamento programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020"

premessi:

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015, come modificato dall'art. 16 del D.L. 113/2016 convertito in legge 160/2016 che testualmente recita: "1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti";

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese

Alì

correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 2.11.2018“ *Aggiornamento programmazione triennale del personale 2018 -2020*”


preso atto che l'Ente:

- ha rimodulato la dotazione organica del personale ai sensi del D.Lgs. 75/2017 ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2017 ed, allo stato attuale, sarà in grado di rispettarli anche per l'anno 2018 ;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- ai sensi dell'art. 8 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 ha pubblicato nel sito internet del Comune di Massanzago l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale e con cadenza annuale;
- ha approvato il piano delle azioni positive del triennio 2017- 2019 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006, giusta deliberazione n. 32 del 26.04.2017 della Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- che il Piano esecutivo di gestione e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.6.2018;

rilevato che:

- sono confermati anche per l'anno 2018 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per il 2017;
- il limite assunzionale per l'anno 2018 è pari a € 26.429,15 (resti assunzionali di personale assunto nel 2017 e cessato nel periodo di prova), di cui il 50% è già stato utilizzato nel corso dell'esercizio 2018;
- preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:
- Media triennio 2011-2012-2013 € 747.165,53;
- Previsione 2018 € 633.780,37;
- Previsione 2019 € 672.426,84;
- Previsione 2020 € 667.250,84;

preso atto del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 36.831,26 - così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;



rilevato che con il presente atto:

- Sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- Non sono previste assunzioni a tempo determinato;
- E' previsto l'aumento orario di personale a part-time dalle attuali 16 ore a 32 ore;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come da relazione allegata alla proposta di deliberazione;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

accerta


che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di nr. 84 del 2.11.2018 avente ad oggetto "*Aggiornamento programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020*"

Il Revisore Unico



Dott. Augusto Zovi